

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI

<b>Contraente/Assicurato</b>				<b>Codice Fiscale/Partita IVA</b>			
A.R.T.E. GENOVA				03757810282			
<b>Indirizzo</b>			<b>C.A.P.</b>	<b>Comune</b>		<b>Prov.</b>	
VIA CASTELLO BERNARDO 3			16121	GENOVA		GE	
<b>Polizza N.</b>		<b>Agenzia di</b>		<b>Sostituisce la cop. provv. N.</b>			
OI M11977506		209 GENOVA NORD		===		===	

<b>Durata dell'assicurazione</b>			<b>Decorrenza dalle ore 24 del</b>			<b>Scadenza alle ore 24 del</b>			<b>Frazionamento</b>		
03 00 00			30 06 2017			30 06 2020			ANNUALE		
AA MM GG			GG MM AA			GG MM AA					

**SENZA TACITO RINNOVO DAL 30.06.2020**

<b>Premio da pagare</b> Alla firma	Premio imp. €	Imposte €	TOTALE €
	€ 173.415,14	€ 38.584,86	€ 212.000,00

<b>Rate successive</b> dal	<b>GG</b>	<b>MM</b>	<b>AA</b>	Premio imp. €	Imposte €	TOTALE €
	31	12	2017	€ 173.415,14	€ 38.584,86	€ 212.000,00

**SOMME  
ASSICURATE**

Vedasi allegati

**Allegati:**  
Formano parte integrante della presente polizza n. 26 pagine (esclusa la presente)

POLIZZA EMESSA	PRIMA RATA INCASSATA IL	L'AGENTE
A Genova	il, 26.07.2017 AV/dr	

INCASSO DEL	DISTINTA DEL	RIGO

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
GLOBALE FABBRICATI CIVILI**

La presente polizza è stipulata tra

<b>A.R.T.E. GENOVA</b>
<b>VIA CASTELLO BERNARDO 3</b>
<b>16121 GENOVA</b>
<b>C.F./ P. IVA 03757810282</b>

e

<b>ITAS MUTUA</b>
<b>Piazza delle Donne Lavoratrici, 2</b>
<b>38122 - TRENTO (TN)</b>
<b>C.F./P. IVA 00110750221</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2017</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2020</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati:

<b>1 rata 30/06/2017-31/12/2017</b>
<b>2 rata 31/12/2017-31/12/2018</b>
<b>3 rata 31/12/2018-31/12/2019</b>
<b>4 rata 31/12/2019-30/06/2020</b>

**Indice**

<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	<b>5</b>
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto .....	5
Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	5
Art. 3 - Durata e proroga del contratto .....	5
Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia .....	6
Art. 5 - Revisione del prezzo .....	7
Art. 6- Recesso della Società .....	7
Art. 6.1 - Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente .....	7
Art. 6.2 - Recesso per aggravamento del rischio .....	7
Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso.....	8
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione .....	8
Art. 8 - Modifiche e manutenzione .....	8
Art. 9 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti .....	8
Art. 10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .....	8
Art. 11 - Oneri fiscali.....	8
Art. 12 - Foro competente .....	8
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	9
Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate .....	9
Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	9
Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio .....	10
Art. 17 - Coassicurazione e delega.....	10
Art. 18 - Clausola Broker .....	11
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 .....	11
Art. 21 - Trattamento dei dati.....	11
Art. 22 - Clausole vessatorie.....	11
<b>NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I) INCENDIO</b> .....	<b>12</b>
Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione.....	12
Art. 2 - Esclusioni.....	12
Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro .....	13
Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno.....	13
Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno .....	13
Art. 6 - Mandato dei Periti.....	14
Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo .....	14
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo.....	14
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZ. I) INCENDIO</b> .....	<b>15</b>
Art. 9 - Rottura Cristalli e vetri.....	15
Art. 10 - Oneri di urbanizzazione.....	15
Art. 11 - Oneri periti e consulenti .....	15
Art. 12 - Anticipazioni sulla liquidazione dei sinistri.....	15
Art. 13 - Modifiche .....	15
Art. 14 - Differenziale storico artistico.....	15
Art. 15 - Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti).....	16
Art. 16 - Danni indiretti.....	16
Art. 17 - Maggiori costi per indisponibilità dei fabbricati .....	16
Art. 18 - Parificazione ai danni da incendio .....	16
Art. 19 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti.....	16
Art. 20 - Terremoto e maremoto .....	16
Art. 21 - Cedimento, franamento e smottamento del terreno .....	17
Art. 22 - Eventi atmosferici .....	17
Art. 23 - Eventi sociopolitici .....	17

Art. 24 – Fumo.....	18
Art. 25 – Guasti elettrici .....	18
Art. 26 – Onda Sonica .....	18
Art. 27 – Esplosioni e scoppi esterni.....	18
Art. 28 – Sovraccarico di neve.....	18
Art. 29 – Gelo/ghiaccio/occlusione di condutture .....	18
Art. 30 – Determinazione del premio.....	19
Art. 31 – Inclusioni / Esclusioni .....	19
Art. 32 - Franchigie/scoperti e limiti di risarcimento .....	19
Franchigie/scoperti: .....	19
<b>NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II) RESPONSABILITA' CIVILE .....</b>	<b>21</b>
<b>Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).....</b>	<b>21</b>
Art. 1 - Rischio assicurato.....	21
<b>Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O).....</b>	<b>21</b>
Art. 2 - Rischio assicurato .....	21
Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni .....	22
Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno -Spese legali.....	22
Art. 5 - Fabbricati in condominio.....	23
Art. 6 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....	23
Art. 7 - Recupero franchigie.....	23
Art. 8 - massimale assicurato e determinazione del danno... ..	23
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZ. II) – RESPONSABILITA' CIVILE.....</b>	<b>25</b>
Art. 9 - Responsabilità Civile derivante da proprietà anche esterne agli immobili assicurati.....	24
Art. 10 - Caduta di ghiaccio o neve.....	24
Art. 11 - Proprietà e conduzione terreni.....	24
Art. 12 - Straordinaria manutenzione.....	24
Art. 13 - Infiltrazione di acqua piovana.....	24
Art. 14 - Inquinamento accidentale.....	24
Art. 15 - Danni da spargimento d'acqua.....	24
Art. 16 - Responsabilità personale dei dipendenti.....	25
 <b><u>Clausole specifiche per A.R.T.E. Genova – Vincoli</u></b>	
<b>1) Vincolo su Fabbricato di Genova, Via san Biagio n. 3 B.....</b>	<b>25</b>
<b>2) Vincolo a favore di BANCA CARIGE.....</b>	<b>26</b>

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato

1. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
2. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
3. **Annualità Assicurativa:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione
4. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
5. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
6. **Società:** la Compagnia di Assicurazioni;
7. **Broker:** intermediario assicurativo iscritto al R.U.I., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
8. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
9. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
10. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
11. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
12. **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
13. **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
14. **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
15. **Fabbricato:** l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes.
16. **Danni Diretti:** I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.
17. **Danno Corporeale:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone
18. **Danni Materiali:** ogni distruzione, deterioramento, alternazione, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose
19. **Franchigia:** la parte di danno che il Contraente e/o Assicurato tengono a proprio carico
20. **Scoperto:** la parte di percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico
21. **Massimale per sinistro:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro
22. **Valore a nuovo:** si intende il costo di ricostruzione o di rimpiazzo dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati, senza tener conto dello stato di vetustà e/o degrado del fabbricato, escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei beni assicurati con costituenti il patrimonio immobiliare dell'Assicurato e da quello ad esso affidato in gestione da altri Enti, facendo fede a questo riguardo le evidenze amministrativo contabili dell'Assicurato stesso;

La Contraente è dispensata dalla dichiarazione dei precedenti danni ed annullamenti di polizze per sinistro per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

**Art. 3 - Durata e proroga del contratto**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 31 Dicembre di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Si prevede l'opzione di durata contrattuale per ulteriori tre anni, da autorizzarsi di anno in anno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, come servizio analogo ex art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna in ogni caso a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
- Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 5 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

### **Art. 6- Recesso della Società**

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

#### **Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### **Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

**Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

**Art. 8 - Modifiche e manutenzione**

Possono essere eseguite modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione dei beni assicurati per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

**Art. 9 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti**

In Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

**Art. 10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 11 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 12 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

**Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

**Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un

atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

**Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Art. 17 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 - Clausola Broker**

Il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005. La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

#### **Art. 19 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

#### **Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 22 - Clausole vessatorie**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Art. 6- Recesso della Società

Art. 12 - Foro competente

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

### **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I) INCENDIO**

Tutti gli immobili, impianti ed aree di pertinenza e non, ovunque dislocati, sia di proprietà, sia in conduzione e/o locazione e/o comodato gratuito e comunque a qualsiasi titolo detenuti e comunque costruiti e destinati" come risulta dal catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale. Si intendono pertanto assicurati anche gli immobili di terzi per i quali A.R.T.E. abbia la gestione degli obblighi assicurativi del condominio, a condizione che il valore di tali immobili sia stato incluso nel valore assicurato.

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, escluso il valore dell'area, da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norme di legge;
- incendio;
- fulmine;
- implosione;
- scoppio o esplosione anche causati da ordigni esplosivi;
- da fuoriuscita d'acqua, di liquidi e di gas condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei beni assicurati senza far differenza se la fuoriuscita d'acqua e liquidi provengano da guasto, rottura, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo. S'intendono garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stilloccidio, insalubrità dei locali
- caduta di aeromobili satelliti o corpi celesti, loro parti o cose trasportate da essi;
- urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o area equiparata;
- crollo comunque occasionato;
- furto e guasti di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- rovina degli ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto;
- onda sonora;
- conseguenti a rigurgiti di fogne.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure gli enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di riscaldamento o di condizionamento;
- caduta di alberi o distaccamento di parti di fabbricato a seguito dell'azione del fulmine
- i guasti causati ai fabbricati assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico e smaltire i residui del sinistro, nonché le eventuali spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse necessaria per eseguire le riparazioni dei beni assicurati resesi necessarie in seguito a sinistro liquidato a termini di polizza
- perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino.

I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. La Società non pagherà per tale garanzia somma superiore al 20% del valore che compete alle singole unità immobiliari sinistrate.

#### **Art. 2 – Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto all'usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- f) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

**Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'assicurato deve altresì:

- a) in caso di danno a terzi, limitatamente alle persone, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro o l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro 30 giorni
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività.

**Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato od il contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però, avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 6 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2;
- 3) stimare il valore del fabbricato secondo i criteri della condizione "SOMMA ASSICURATA";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del sinistro; il Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa istruttoria, non appena ne verrà in possesso.

Il Contraente è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, asi soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZ. I) INCENDIO

### **Art. 9 – Rottura Cristalli e vetri**

La Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti di rottura di lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani d'uso comune dei fabbricati assicurati compresi i lucernai anche se causati da ignoti e/o atti vandalici .

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto cioè senza applicazione della regola proporzionale sancita dell'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo fabbricato.

### **Art. 10 – Oneri di urbanizzazione**

Si dà atto che sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

### **Art. 11 – Oneri periti e consulenti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza dei periti e consulenti che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 50.000,00 per sinistro.

### **Art. 12 – Anticipazioni sulla liquidazione dei sinistri**

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 60% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro sia prevedibile in almeno € 50.000,00 e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **Art. 13 – Modifiche**

In caso di modifiche dei fabbricati ed impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di impianti, l'assicurazione s'intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della manodopera, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito del cantiere sia propri che di terzi, anche se i lavori siano appaltati a terzi.

### **Art. 14 – Differenziale storico artistico**

Fino alla concorrenza della somma assicurata di € 250.000,00 per sinistro sono compresi in garanzia i maggiori danni che i beni assicurati, con particolari qualità storico-artistico possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico ed artistico.

**Art. 15 – Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)**

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici e sprinkler, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

**Art. 16 – Danni indiretti**

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza l'indennizzo sarà maggiorato a titolo di risarcimento per intralcio o interruzione d'attività del 10%. Detta ulteriore somma indennizzabile non potrà essere superiore ad € 51.000,00 per sinistro.

**Art. 17 – Maggiori costi per indisponibilità dei fabbricati**

In caso di mancata disponibilità dei fabbricati o di parti di essi in uso al Contraente per danneggiamento provocato da un evento garantito con la presente polizza, la Società indennizzerà le spese documentate e sostenute per il trasferimento, la locazione e tutte le altre spese relative al ripristino dell'attività interrotta, nonché le spese sostenute per il mantenimento e/o la prosecuzione di servizi inerenti l'attività fino alla concorrenza di € 260.000,00 per sinistro.

**Art. 18 – Parificazione ai danni da incendio**

A completamente delle Condizioni Generali di Assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

**Art. 19 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

**B) A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la società risponde dei danni, compresi quelli da incendio ed esplosione e scoppio, per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti.**

La Società non risponde dei danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

**Art. 20 – Terremoto e maremoto**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto e maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
-

**Art. 21 - Cedimento, franamento e smottamento del terreno**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimento, franamento, smottamento del terreno, caduta di massi e mareggiate, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la garanzia "terremoto".

**Art. 22 - Eventi atmosferici**

La società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, grandine e trombe d'aria, eruzioni vulcaniche, neve, gelo, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia), quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

La società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli elementi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua
  - naturali o artificiali, salvo quanto previsto alla condizione particolare n. 7;
  - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rigurgito dei sistemi di scarico;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

**Art. 23 - Eventi sociopolitici**

La società si obbliga a risarcire:

- i danni materiali e diretti agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti (non conseguenti ad eventi già coperti da altre garanzie della presente polizza) arrecati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- e) da deterioramento o imbrattamento dei muri esterni.

**Art. 24 – Fumo**

La società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito dagli impianti di produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

**Art. 25 – Guasti elettrici**

La società risponde dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi in ogni caso i danni dovuti a usura o manomissione e quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione.

**Art. 26 – Onda Sonica**

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

**Art. 27 – Esplosioni e scoppi esterni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

**Art. 28 – Sovraccarico di neve**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e del loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento non sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

**Art. 29 – Gelo/ghiaccio/occlusione di condutture**

La Società indennizza i danni direttamente causati ai fabbricati assicurati da:

- gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture - impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei beni assicurati
- occlusione di condutture, impianti idrici ed igienici, riscaldamento e condizionamento

- Intasamento gronde e pluviali

Sono compresi in garanzia i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento, anche temporaneo, delle gronde e dei pluviali causato da grandine e neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati ai beni assicurati qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale fino alla concorrenza della somma assicurata con franchigia di € 260,00.

### **Art. 30 – Determinazione del premio**

#### Sezione I

La somma assicurata iniziale di €. 659.257.660,00 viene accettata dalla Società.

#### Sezione II

Preventivo retribuzioni lorde €. 3.850.000,00. Per effetto di quanto sopra la Società rinuncia al diritto di applicare la regola proporzionale così come prevista dall'art. 1907 C. C.

### **Art. 31 – Inclusioni / Esclusioni**

Si prende e si dà atto che l'assicurato è esonerato dall'obbligo delle comunicazioni di inclusioni/esclusioni dei fabbricati in quanto;

- in caso di danno faranno fede le evidenze tenute dall'Assicurato;
- al termine di ogni annualità l'assicurato fornirà il nuovo stato di rischio da assicurare e sull'eventuale differenza di capitale in eccesso si provvederà alla regolazione applicando il 50% del tasso e alla determinazione del nuovo premio per l'annualità successiva.

Per quanto riguarda le inclusioni, detta deroga varrà solo per valore singolo di ogni fabbricato non superiore a € 5.000.000,00 Per valori superiori l'assicurato dovrà dare comunicazione di volta in volta, ferma la regolazione premio a fine anno.

### **Art. 32 - Franchigie/scoperti e limiti di risarcimento**

Le parti convengono che i danni tutti, risarcibili a termine di polizza, verranno liquidati sotto deduzione della seguente franchigia fissa per ogni sinistro che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso:

#### **Franchigie/scoperti:**

- Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per crollo comunque occasionato
- € 1.000,00 per acqua condotta (cumulabile)
- € 300,00 per ricerca e riparazioni guasti
- € 1.500,00 complessiva per le due tipologie di danno di cui sopra
- € 250,00 per fenomeni elettrici per le singole unità immobiliari sinistrate
- Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per la garanzia "eventi sociopolitici"
- Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per le garanzie eventi atmosferici
- Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per cedimento, smottamento e/o franamento del terreno
- Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto per sovraccarico neve
- Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto per inondazioni, alluvioni, allagamenti
- Scoperto 25% minimo € 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto per terremoto

- € 155,00 per rottura cristalli per singola lastra
- € 260,00 per gelo/ghiaccio/occlusione di condutture

**Limiti di indennizzo annuo:**

Limite per sinistro e per anno assicurativo di € 10.000.000,00 per immobile con un massimale aggregato di € 20.000.000,00:

- € 180.000,00 per acqua condotta e spese ricerca e riparazione
- € 100.000,00 per fenomeno elettrico
- 70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.200.000,00 per sinistro e per anno per eventi socio-politici, atti vandalici/dolosi
- 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.200.000,00 per sinistro e per anno per terrorismo
- 70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.200.000,00 per sinistro e per anno per eventi atmosferici
- € 5.200.000,00 per cedimento, smottamento e franamento del terreno
- 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.200.000,00 per sinistro e per anno per sovraccarico neve
- 40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno per inondazione alluvione e allagamenti
- 40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro e per anno per terremoto
- € 250.000,00 per spese demolizione e sgombero
- 

**Limite singolo immobile:**

- € 5.000,00 per rottura cristalli
- € 5.200.000,00 per crollo comunque occasionato
- € 10.000,00 per guasti cagionati dai ladri

I massimi di risarcimento si intendono automaticamente adeguati nella stessa misura in cui vengono adeguate le somme assicurate.

Le descrizioni e le dichiarazioni riguardanti le caratteristiche e l'uso delle cose assicurate vengono rese a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

**Scomposizione del premio alla firma dal 30/06/2017-31/12/2017**

Premio annuo imponibile	€	173.415,14=
Imposte	€	38.584,86=
<b>TOTALE</b>	€	<b>212.000,00=</b>

**Scomposizione del premio rate dal 31/12/2017 al 31/12/2018 e rata dal 31/12/2018 al 31/12/2019**

Premio annuo imponibile	€	346.830,28=
Imposte	€	77.169,72=
<b>TOTALE</b>	€	<b>424.000,00=</b>

**Scomposizione del premio rate future dal 31/12/2019 al 30/06/2020**

Premio annuo imponibile	€	173.415,14=
Imposte	€	38.584,86=
<b>TOTALE</b>	€	<b>212.000,00=</b>

**NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II) RESPONSABILITA' CIVILE****Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)****Art. 1 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- 1) alla proprietà e conduzione dei fabbricati compresi gli impianti di pertinenza e non oggetto della presente polizza o alla conduzione delle parti comuni;
- 2) alla conduzione ed esercizio di uffici e di varie sedi operative per la gestione delle proprietà immobiliari e delle relative operazioni di conduzione e manutenzione (ordinaria e non) delle proprietà stesse e di tutti i pertinenti impianti al servizio degli stessi ed alla gestione del patrimonio immobiliare di altri Enti all'Assicurato da questi ultimi;
- 3) committente, progettista e direttore dei lavori di manutenzione, riparazione, costruzione e demolizione di stabili di Sua proprietà o ad esso affidati in gestione ad altri Enti;
- 4) committente di propri dipendenti che per servizio, si trovano alla guida di autoveicoli che non siano di proprietà dell'Ente dell'Assicurato. L'assicurazione s'intende quindi estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti o commessi, mentre alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà dell'Ente Assicurato. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La presente garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- a) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza ;
- c) per danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati assicurati
- d) antenne radiotelevisive centralizzate
- e) Sono inoltre comprese tutte le attività primarie, secondarie, complementari ed accessorie a quelle sopraindicate

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli alloggi di proprietà e di gestione A.R.T.E "in condominio".

**Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)****Art. 2 - Rischio Assicurato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e

spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia s'intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 38 del 23/2/2000;
- b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12/6/1984.

### **Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione;
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni derivanti:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazione o demolizione
- 2) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personali dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- 3) da furto
- 4) alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- 5) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore
- 6) derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro famigliari
- 7) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua
- 8) detenzione o impiego di esplosivi
- 9) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 10) da campi elettromagnetici
- 11) da amianto

### **Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.**

La presente assicurazione prevede l'applicazione di una franchigia pari ad € 1.500,00 per ogni e ciascun sinistro, salvo che in polizza siano indicati scoperti o franchigie diversi. La gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza ai sensi dell'art. 1917, 3° comma c.c. sono regolati come di seguito:

la gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando l'eventuale "Procedura sinistri" sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si

riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo.

La Società ha comunque l'obbligo di acquisire il consenso dell'Assicurato prima di assumere nei confronti dei terzi danneggiati impegni di liquidazione del danno.

Inoltre, resta fermo che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

#### **Art. 5 - Fabbricati in condominio**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

#### **Art. 6 -. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

#### **Art. 7 – Recupero franchigie**

Si conviene che i sinistri verranno gestiti secondo le modalità previste dall'Art. 4.

Al termine di ogni annualità assicurativa la Società presenterà l'elenco dei sinistri liquidati nel corso dell'annualità stessa, corredato da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento al danneggiato.

Il Contraente/Assicurato provvederà a corrispondere alla Società gli importi rientranti nelle franchigie, così come risultanti dalla documentazione prodotta, unitamente agli importi dovuti per la regolazione del premio di polizza.

Scaduto il contratto, indipendentemente dal motivo, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società dopo la liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 8 – Massimale assicurato e determinazione del premio**

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

€ 3.000.000,00 per sinistro

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

€ 3.000.000,00 per sinistro con il sottolimito per persona di € 1.000.000,00



**CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZ. II) – RESPONSABILITA' CIVILE****Art. 9 - Responsabilità Civile derivante da proprietà anche esterne agli immobili assicurati**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei giardini, parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, purché nell'ambito e di pertinenza dei fabbricati assicurati.

**Art. 10 - Caduta di ghiaccio o neve**

La garanzia si intende estesa ai danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti, marciapiedi e/o cortili.

**Art. 11 - Proprietà e conduzione terreni**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di terreni ubicati entro i limiti territoriali nazionali.

**Art. 12 - Straordinaria manutenzione**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei fabbricati garantiti dal presente contratto.

**Art. 13 - Infiltrazioni di acqua piovana**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni provocati a terzi per infiltrazioni di acqua piovana, sempre ché gli stessi non abbiano carattere ripetitivo. Alla presente garanzia viene applicata una franchigia fissa di € 3.000,00 per evento.

**Art. 14 - Inquinamento accidentale**

La garanzia s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed un limite di indennizzo annuo pari al 10% del massimale assicurato.

**Art. 15 - Danni da spargimento d'acqua**

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari per:

- morte lesioni personali
- danneggiamenti a cose in conseguenza di spargimento d'acqua causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi dei fabbricati assicurati

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali
- da usura, corrosione o difetti di materiale


#### **Art. 16 - Responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione vale, entro il massimale pattuito, anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da esse subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.


La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.



Antonakis Antoniou

Responsabile Direzione Tecnica Impresa  
ITAS Mutua

**A.R.T.E. Genova**  
L'Amministratore Unico  
Dott. Ing. Giacomo COTENA



IL CONTRAENTE/ASSICURATO

#### **Clausole specifiche per A.R.T.E. Genova – Vincoli**

##### **1) Vincolo su Fabbricato di Genova, Via san Biagio n. 3 B**

La presente polizza si intende vincolata a favore della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., limitatamente all'immobile sito in Genova, Via San Biagio 3B, per un valore di € 3.686.000,00, fino alla scadenza della presente polizza (31/12/2016) ed a seguito di ciò si conviene quanto segue:

- a) non liquidare e corrispondere alcun indennizzo se non con il concorso e consenso scritto della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.;
- b) notificare tempestivamente alla Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., a mezzo raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la raccomandata di cui sopra sarà pervenuta a conoscenza della Cassa;
- c) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- d) a segnalare l'eventuale anticipata rescissione della polizza o la notifica di disdetta per casi contrattualmente previsti, con un preavviso di 15 giorni.

##### **2) Vincolo a favore di BANCA CARIGE**


La presente polizza si intende vincolata a favore della BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia in dipendenza di atto di finanziamento in data 30/12/2011 a rogito Notaio Federico Cattanei nr. di repertorio 15320 nr. di raccolta 6788, garantito da ipoteca sugli immobili di cui agli Allegati 1 e 2.

La Compagnia si impegna pertanto a:

- a) non liquidare e corrispondere alcun indennizzo se non con il preventivo consenso della CARIGE S.p.A.;
- b) notificare tempestivamente alla CARIGE S.p.A., l'eventuale mancato pagamento dei premi o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la comunicazione di cui sopra sarà pervenuta a conoscenza della Banca stessa;
- c) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della CARIGE S.p.A. ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

Fatto in tre originali a Genova.

Il 26 luglio 2017



Antonakis Antoniou

Responsabile Direzione Tecnica Impresa  
ITAS Mutua

Letto, accettato e sottoscritto

Il, 24 AGO. 2017 20

**A.R.T.E. Genova**  
L'Amministratore Unico  
Dott. Ing. **Giuliano COTENA**



IL CONTRAENTE/ASSICURATO